

Permessi e aspettative degli amministratori locali

Permessi

I dipendenti che svolgono le funzioni di Amministratori Locali hanno diritto a permessi mensili, retribuiti e non, per l'espletamento del proprio mandato, secondo le modalità di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 79, *comma 1* del D. Lgs. n. 267/2000, i lavoratori che sono componenti di uno dei seguenti organi:

- consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni,
- dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti,

hanno diritto di assentarsi dal servizio solo per il tempo necessario alla partecipazione alla seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento.

Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Ai sensi dell'art. 79, *comma 3* del D. Lgs. n. 267/2000, i dipendenti che sono membri dei seguenti organi:

- giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane ;
- organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali;
- commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite;
- commissioni comunali previste per legge;
- conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,

hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi comprende anche il tempo per raggiungere il luogo della riunione e per rientrare al posto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 79, *comma 4* del D. Lgs. n. 267/2000, i dipendenti che sono componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, o i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai predetti permessi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Oltre ai permessi retribuiti, i predetti lavoratori dipendenti hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, ai sensi dell'art. 79, *comma 5* del D. Lgs. n. 267/2000.

La fruizione dei permessi non retribuiti per l'intera giornata lavorativa non concorrono alla maturazione delle ferie.

L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, i predetti permessi si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.

Tabella riassuntiva dei permessi

Carica Elettiva	Permesso	D. Lgs. 267/2000 Art. 79
Consigliere (comunale/provinciale/ metropolitano/di comunità montana/di unione di comuni/di circoscrizione di comune con popolazione superiore a 500.000 abitanti)	a) Durata effettiva della riunione del consiglio b) Durata effettiva della riunione (in qualità di membro) della commissione consiliare/ circoscrizionale ovvero delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità c) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	a) comma 1 b) comma 3 c) comma 5
Assessore (comunale/provinciale/ metropolitano/di comunità montana/di unione di comuni/di consorzio fra enti locali)	a) Durata effettiva della riunione della giunta b) 24 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato c) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5
Componente organo esecutivo di consiglio circoscrizionale/di municipio/	<ul style="list-style-type: none"> • Durata effettiva della riunione della giunta • ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato 	a) comma 3 b) comma 5
Sindaco /presidente di provincia/ sindaco metropolitano/ presidente di comunità montana/	a) Durata effettiva della riunione del consiglio b) Durata effettiva della riunione della giunta ovvero della commissione consiliare/ circoscrizionale ovvero delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità c) 48 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato d) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	a) comma 1 b) comma 3 c) comma 4 d) comma 5
Presidente dei consigli provinciali e dei comuni con	a) Durata effettiva della riunione del consiglio b) Durata effettiva della riunione della	a) comma 1

popolazione superiore a 30.000 abitanti	commissione consiliare; c) 48 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato d) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	b) comma 3 c) comma 4 d) comma 5
Presidente dei consigli comunali/provinciali e circoscrizionali	a) Durata effettiva della riunione del consiglio b) Durata effettiva della commissione consiliare/ circoscrizionale c) 24 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato d) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	a) comma 1 b) comma 3 c) comma 4 d) comma 5
Presidente di gruppo consiliare di province e comuni	a) Durata effettiva della riunione delle conferenze dei capogruppo b) 24 ore lavorative retribuite mensili per espletamento del mandato (tale permesso viene concesso solo nel caso di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) c) ulteriori 24 ore lavorative mensili non retribuite per espletamento del mandato	a) comma 3 b) comma 4 c) comma 5

Modalità di fruizione del permesso per cariche elettive e computo dell'orario di lavoro

- **Permessi per l'intera giornata**

La presenza in servizio non è richiesta nei casi di fruizione del permesso ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/2000:

- a) comma 1, qualora la durata della riunione risultante dall'attestazione sia uguale o superiore all'orario giornaliero del dipendente;
- b) comma 3, qualora la durata della riunione risultante dall'attestazione sia uguale o superiore all'orario giornaliero del dipendente;
- c) commi 4 e 5, qualora la durata del permesso risultante dall'attestazione sia uguale o superiore all'orario giornaliero del dipendente.

Nei casi sopraindicati l'assenza del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

- **Permessi orari**

Il permesso orario è fruito prima o dopo aver prestato attività lavorativa.

Inoltre, in caso di fruizione del permesso ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 79 del D. Lgs. 267/2000, il dipendente che prende servizio prima e/o dopo la riunione, può usufruire del permesso orario comprensivo anche del tempo di viaggio necessario.

Il permesso può essere contabilizzato come orario di lavoro solo se fruito all'interno dell'arco orario tabellare.

Aspettativa

I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

I dipendenti che svolgono le funzioni di consiglieri di cui all'art. 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86 del D. Lgs. 267/2000

A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall'art. 38 CCNL 16 ottobre 2008.

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Area Gestione del Personale redatta sull'apposito modulo, unitamente al provvedimento di nomina alla carica elettiva.

Il periodo di aspettativa di cui all'art. 81 del D. Lgs. 267/2000 non è retribuito.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), artt. 79, 81, e 85, così come modificato dalla Legge 14.09.2011 n. 148